

STATUTO

NON SOLO FUSA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: POLIGNANO A MARE BA VIA DANTE 72

Numero REA: BA - 621018

Codice fiscale: 08341860727

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-09-2019 - Statuto completo	2
--	---



Andrea Tavassi

N. 33170 di Repertorio N. 16944 di Raccolta

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

A MUTUALITA' PREVALENTE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di settembre

05.09.2019

A Ruffano, nel mio studio in Largo D'Annunzio, 48, avanti a me Dr. Andrea Tavassi, Notaio in Ruffano, iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di Lecce, sono comparse:

- **SANTAMARIA Alessia**, nata a Cerignola (FG) il 7 giugno 1986 e residente a Monopoli in via **Mulini** n. 76, (C.F. SNT LSS 86H47 C514M), che dichiara di essere nubile;

- **DIMOLA Rosa**, nata a Monopoli (BA) il 29 novembre 1997 ed ivi residente in Contrada Lama di Macina n. 169, (C.F. DML RSO 97S69 F376L), che dichiara di essere nubile;

- **DIMOLA Marianna**, nata a Monopoli (BA) il 5 aprile 2001 ed ivi residente in Contrada Lama di Macina n. 169, (C.F. DML MNN 01D45 F376Y), che dichiara di essere nubile.

Dette comparenti, cittadine italiane, della cui identità personale io Notaio sono certo, convengono di costituire una società cooperativa regolata dalle seguenti disposizioni.

ART. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita la società cooperativa a mutualità prevalente denominata **"NON SOLO FUSA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE"**.

	ART. 2 - NORME APPLICABILI	
	Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applica-	
	no, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsa-	
	bilità limitata.	
	ART. 3 - SEDE	
	3.1. La cooperativa ha sede nel Comune di Polignano a Mare	
	(BA) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione ese-	
	guita presso il Registro delle imprese ai sensi dell'art.	
	111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.	
	Ai soli fini di cui al precedente capoverso la predetta sede	
	viene fissata a Polignano a Mare in via Dante n. 72.	
	3.2. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indi-	
	rizzo del Comune indicato sub. 3.1. con semplice decisione	
	dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazio-	
	ni conseguenti all'Ufficio del Registro delle Imprese; spet-	
	ta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in co-	
	mune diverso da quello indicato sub. 3.1..	
	3.3. Filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza,	
	sia in Italia che all'estero, potranno essere istituiti o	
	soppressi con semplice decisione dell'organo amministrativo.	
	3.4. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è	
	quello risultante dal libro soci.	
	ART. 4 - DURATA	
	La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre	

	duemilacinquanta (31 dicembre 2050) e potrà essere prorogata	
	una o più volte per decisione dei soci. In difetto sarà pro-	
	rogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il di-	
	ritto di recesso dei soci da esercitarsi mediante comunica-	
	zione trasmessa, con qualsiasi mezzo che assicuri la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo della sede sociale.	
	La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi	
	di una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7)	
	dell'art. 2484 Codice Civile, nonché per la perdita del capi-	
	tale sociale.	
	ART. 5 - OGGETTO	
	5.1. - La cooperativa si propone di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e all'integra-	
	zione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di at-	
	tività diverse - agricole, industriali, commerciali o di ser-	
	vizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone	
	svantaggiate, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), del-	
	la Legge 381/91. Pertanto, la cooperativa si propone con spi-	
	rito mutualistico di creare, tramite i propri soci, un'impre-	
	sa operativa, economicamente valida, socialmente integrata e	
	strutturalmente efficiente, garantendo continuità di occupa-	
	zione e giusta retribuzione del lavoro prestato ai propri so-	
	ci, salvo il ricorso a collaboratori esterni nei casi in cui	
	se ne presenti l'esigenza, essendo retta da principi della	
	mutualità ai sensi del Codice Civile e delle altre leggi vi-	

	genti in materia.	
	La Cooperativa, pertanto, si prefigge di svolgere, per conto	
	proprio o per conto di enti pubblici, statali, parastatali,	
	locali e soggetti privati, siano questi persone fisiche, a-	
	ziende o persone giuridiche, sia direttamente che tramite or-	
	ganismi consortili, le seguenti attività, comunque nei limi-	
	ti consentiti dalle leggi vigenti in materia e previa acqui-	
	sizione di tutte le necessarie autorizzazioni necessarie e/o	
	iscrizioni in albi o registri:	
	a) pensione ed asilo per cani, gatti e piccoli animali;	
	b) il commercio all'ingrosso, al dettaglio o nelle diverse	
	forme consentite dalla legge, di tutti i prodotti inerenti	
	la cura, l'igiene ed il benessere degli animali, compreso il	
	cibo, gli accessori, i prodotti terapeutici e simili;	
	c) la toelettatura per cani e gatti;	
	d) l'allevamento di cani, gatti e piccoli animali;	
	e) la scuola di addestramento per cani, gatti e piccoli ani-	
	mali ed attività ricreative per animali connesse;	
	f) l'attività di centro riabilitativo per cani, gatti ed al-	
	tri animali domestici;	
	g) la gestione di strutture di cura di animali e di clinica	
	veterinarie;	
	h) la realizzazione e commercializzazione, nelle varie forme	
	consentite dalla legge, di articoli artigianali di bigiotte-	
	ria, partecipando anche alle fiere di settore e/o mercatini	

	locali;	
	i) la produzione e commercializzazione, nelle varie forme	
	consentite dalla legge, di profumi e cosmetici.	
	5.2. La cooperativa può svolgere ogni altra attività connes-	
	sa ed affine a quelle sopra elencate comunque finalizzata al	
	perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le	
	operazioni necessarie o utili per il raggiungimento degli	
	scopi sociali; il tutto nei limiti consentiti dalla legge.	
	5.3. Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperati-	
	va è inoltre impegnata ad integrare - in modo permanente o	
	secondo le opportunità contingenti - la propria attività con	
	quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a	
	consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazioni-	
	simo cooperativo.	
	La società potrà aderire, accettandone gli statuti, ad orga-	
	nizzazioni o associazioni nazionali di cooperative e mutue	
	ed alle loro strutture regionali e provinciali.	
	5.4. La società può altresì assumere interessenze e parteci-	
	pazioni in imprese costituite o da costituire, in consorzi,	
	società di qualsiasi tipo o imprese di qualunque natura aven-	
	ti oggetto analogo, affine o connesso al proprio, anche in	
	associazioni temporanee d'impresa.	
	Può chiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dall'Unio-	
	ne Europea, dallo Stato, dalla Regione, nonché i contributi	
	e i finanziamenti disposti dagli Enti pubblici locali in ge-	

	nere, e da privati, inoltre potrà avvalersi di tutte le age-	
	volazioni fiscali, finanziarie e di ogni altro genere, previ-	
	ste dalla legislazione vigente e futura per la creazione di	
	nuove iniziative produttive nel Mezzogiorno d'Italia.	
	5.5. Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e	
	nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.	
	5.6. La cooperativa può svolgere la propria attività anche	
	nei confronti di terzi non soci.	
	ART. 6 - NUMERO E CATEGORIE DI SOCI	
	6.1. Il numero dei soci è variabile e non può essere inferio-	
	re a quello stabilito dalla legge. Se successivamente alla	
	costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello	
	stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termi-	
	ne massimo di un anno, trascorso il quale la società si scio-	
	glie e deve essere posta in liquidazione.	
	6.2. Possono essere soci cooperatori le persone fisiche che	
	prestano la loro attività percependo un compenso di qualsia-	
	si natura ed entità. A norma dell'art. 4 della legge L.	
	59/92, e sue successive modificazioni, possono essere ammes-	
	si nella società particolari categorie di soci cosiddetti	
	sovventori .	
	6.3. Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle per-	
	sone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche	
	o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività della cooperativa.	

	6.4. Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercita-	
	no in proprio imprese identiche o affini con quella della co-	
	operativa.	
	E', inoltre, fatto divieto ai soci di aderire contemporanea-	
	mente ad altre cooperative o società che perseguano identici	
	scopi sociali ed esplichino una attività concorrente, nonché	
	di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese con-	
	correnti, salvo specifica autorizzazione scritta dell'organo	
	amministrativo, che può tenere conto delle tipologie e delle	
	condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.	
	6.5. Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro	
	soci in base alla appartenenza a ciascuna delle diverse cate-	
	gorie indicate nel presente atto.	
	ART. 7 - SOCI COOPERATORI	
	7.1. I soci cooperatori perseguono lo scopo di ottenere, tra-	
	mite la gestione in forma associata e con la prestazione del-	
	la propria attività lavorativa, continuità di occupazione e	
	le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.	
	7.2. Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisi-	
	che aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che in-	
	tendano maturare una capacità professionale nei settori di	
	cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capa-	
	cità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione pos-	
	sono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed	
	attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini socia-	

	li.	
	7.3. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutua-	
	listici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore	
	rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipo-	
	logie previste dalla legge, libero professionale o autonoma,	
	ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non oc-	
	casionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legi-	
	slazione italiana.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del so-	
	cio cooperatore , la prestazione di lavoro del socio stesso e	
	il relativo trattamento economico e normativo sono discipli-	
	nati da apposito Regolamento, redatto dall'organo amministra-	
	tivo ed approvato dall'assemblea dei soci.	
	La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche avva-	
	lendosi delle prestazioni lavorative di non soci, in deroga	
	ai principi di cui agli artt. 2512 e 2513 del codice civile.	
	ART. 8 - SOCI FINANZIATORI E TITOLARI DI STRUMENTI FINANZIARI	
	8.1. La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secon-	
	do la disciplina prevista per le società per azioni.	
	8.2. I possessori di strumenti finanziari potranno essere no-	
	minati amministratori e avranno diritto di voto e alla di-	
	stribuzione dei dividendi nei limiti e nel rispetto di quan-	
	to previsto dalle presenti norme, dal codice civile e dalle	
	altre leggi vigenti. Gli strumenti finanziari emessi saranno	
	nominativi e liberamente trasferibili.	

	8.3. E' ammessa la figura del socio sovventore in conformità	
	a quanto disposto dall'art. 4 della legge 59/92. I conferi-	
	menti dei soci sovventori sono destinati a costituzione ed	
	incremento di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ri-	
	strutturazione o il potenziamento aziendale, ovvero a quanto	
	altro stabilito dalla legge.	
	8.4. Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forn-	
	ti del diritto di voto è disciplinato dagli articoli 2437 e	
	seguenti c.c..	
	8.5. La cooperativa può offrire in sottoscrizione strumenti	
	privi di diritti di amministrazione solo a investitori quali-	
	ficati.	
	ART. 9 - SOCI VOLONTARI	
	9.1. I soci volontari, in numero non superiore a quello del-	
	la metà dei soci, prestano la loro opera gratuitamente. Tali	
	soci volontari, da iscriversi in una apposita sezione del li-	
	bro soci, non percepiscono nessuna retribuzione per l'atti-	
	vità svolta ed hanno diritto al solo rimborso delle spese ef-	
	fettivamente sostenute e documentate. Di conseguenza nei lo-	
	ro confronti non si applicano le leggi in materia di lavoro	
	subordinato od autonomo secondo quanto previsto dalla legge	
	266/1991 sul volontariato.	
	9.2. Le persone svantaggiate interessate all'inserimento la-	
	vorativo devono appartenere alle categorie previste dalla	
	legge. Le condizioni di appartenenza alle suddette categorie	

	devono risultare da documentazione proveniente dalle compe-	
	tenti autorità.	
	9.3. Le persone svantaggiate devono costituire il numero mi-	
	nimo stabilito dalla legge ed in particolare dall'art. 4,	
	comma 2, della legge 381/91.	
	9.4 Nelle ipotesi in cui, a fronte di determinate esigenze	
	produttive, l'obbligo del numero minimo non possa essere sod-	
	disfatto nell'ambito di un determinato periodo, è possibile	
	il mantenimento di una percentuale inferiore, in un arco tem-	
	porale che, in assenza di una diversa previsione della leg-	
	ge, non può eccedere i dodici mesi. Trascorso tale periodo,	
	qualora non sia possibile la reintegrazione della percentua-	
	le prevista dall'art. 9.3. l'organo amministrativo deve con-	
	vocare l'assemblea dei soci per deliberare lo scioglimento	
	della società ovvero la trasformazione da cooperativa socia-	
	le a cooperativa di produzione e lavoro, o in altra forma	
	compatibile con l'attività effettivamente svolta e con la	
	composizione della compagine sociale e lavorativa.	
	Art. 10 - PROCEDURA DI AMMISSIONE	
	10.1. Chi desidera diventare socio deve presentare domanda	
	scritta all'organo amministrativo contenente, se persona fi-	
	sica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, co-	
	dice fiscale e attività svolta; se soggetto diverso da perso-	
	na fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale; i	
	motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede	

	di essere iscritto, nonchè l'ammontare della quota che si	
	propone di sottoscrivere.	
	I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono in-	
	dicare i dati relativi ed il nominativo della persona delega-	
	ta a rappresentarli nei rapporti con la cooperativa, nonché	
	allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deci-	
	so l'adesione.	
	10.2. L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazio-	
	ne degli amministratori su domanda dell'interessato; la deli-	
	berazione di ammissione deve essere comunicata all'interessa-	
	to ed annotata a cura degli amministratori nel libro dei so-	
	ci.	
	10.3. Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite	
	dall'organo amministrativo, oltre l'importo della quota, il	
	sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in se-	
	de di approvazione del bilancio su proposta dell'organo ammi-	
	nistrativo.	
	10.4. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal-	
	l'organo amministrativo, la deliberazione di rigetto deve es-	
	sere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli inte-	
	ressati.	
	In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non ac-	
	colte, se non appositamente convocata, in occasione della	

	prima convocazione utile.	
	10.5. L'organo amministrativo nella relazione al bilancio il-	
	lustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.	
	Art. 11 - QUOTE	
	11.1. Il valore nominale di ciascuna quota non può essere in-	
	feriore a trenta euro.	
	11.2. Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperati-	
	va nessun socio può avere una quota superiore a centomila eu-	
	ro.	
	11.3. Il limite di cui al punto precedente non si applica	
	nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei	
	casi previsti dagli articoli 2545- quinquies e 2545- sexies	
	c.c., e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisi-	
	che ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati	
	di diritti di amministrazione.	
	Art. 12 - CESSIONE DELLE QUOTE DEI SOCI COOPERATORI	
	12.1. Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedu-	
	te con effetto verso la società, se la cessione non è auto-	
	rizzata dall'organo amministrativo.	
	12.2. Il socio che intende trasferire la propria quota deve	
	darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera	
	raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le ge-	
	neralità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da	
	questo posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.	

	12.3. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione	
	deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ri-	
	cevimiento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per di-	
	venire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre oppo-	
	sizione al Tribunale.	
	Art. 13 - VINCOLI SULLE QUOTE	
	13.1. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vin-	
	coli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della	
	cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni	
	che i soci contraggano con la medesima.	
	13.2. Il creditore particolare del socio cooperatore, finché	
	dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota	
	del medesimo.	
	Art. 14 - RECESSO	
	14.1. Il diritto di recesso compete:	
	- ai soci cooperatori che non hanno consentito al cambiamen-	
	to dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o	
	scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al tra-	
	sferimento della sede all'estero, alla eliminazione di una o	

	più cause di recesso previste dalle presenti norme, all'inse-	
	rimento o rimozione di vincoli alla circolazione delle parte-	
	cipazioni;	
	- ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per	
	l'ammissione;	
	- ai soci cooperatori che non hanno consentito al compimento	
	di operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto della società determinato nelle presenti norme;	
	- ai soci cooperatori che non si trovino più in condizione	
	di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dalle pre-	
	senti norme.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	14.2. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla società. L'organo amministrativo deve esa-	
	minarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussi-	
	stano i presupposti del recesso, l'organo amministrativo de-	
	ve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessan-	
	ta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre	
	opposizione innanzi al Tribunale competente.	
	14.3. Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rap-	
	porto sociale che per quanto riguarda quello mutualistico	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Art. 15 - ESCLUSIONE DEL SOCIO	

	15.1. L'esclusione del socio può aver luogo:	
	- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dal-	
	la legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rap-	
	porto mutualistico;	
	- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la parte-	
	cipazione alla società;	
	- nel caso indicato all'articolo 2531 del codice civile;	
	- nei casi previsti dall'articolo 2286 del codice civile;	
	- nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma, del co-	
	dice civile;	
	- negli altri casi previsti dalle presenti norme.	
	15.2. L'esclusione deve essere deliberata dall'assemblea.	
	15.3. Contro la deliberazione di esclusione il socio può pro-	
	porre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta gior-	
	ni dalla comunicazione.	
	15.4. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche	
	la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	Art. 16 - MORTE DEL SOCIO	
	16.1. In caso di morte del socio, gli eredi sprovvisti dei	
	requisiti per l'ammissione alla società hanno diritto alla	
	liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'artico-	
	lo 17 seguente.	
	16.2. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione al-	
	la società, invece, subentrano nella partecipazione del so-	
	cio deceduto.	

	In questo caso, se sono più di uno, essi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e	
	la società consenta la divisione.	
	Art. 17 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA	
	17.1. La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bi-	
	lancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso,	
	l'esclusione o la morte del socio.	
	17.2. Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio de-	
	funto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale	
	delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione al-	
	le perdite imputabili al capitale), ad esclusione di quelle	
	versate a titolo sovrapprezzo.	
	17.3. Il pagamento deve essere fatto entro centottanta gior-	
	ni dall'approvazione del bilancio.	
	Art. 18 - RESPONSABILITÀ DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessio-	
	ne della quota si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	

Art. 19 - PATRIMONIO SOCIALE	
Il patrimonio della società è costituito:	
a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote dei soci cooperatori ;	
b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione;	
c) dal fondo per la ristrutturazione e per il potenziamento aziendale costituito dall'ammontare degli apporti dei titolari di strumenti finanziari;	
d) dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme versate a norma del precedente punto 10.3.;	
e) dalla riserva straordinaria;	
f) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.	
Le riserve di cui ai punti sub b), c) ed e) non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società, né all'atto della liquidazione e successivo scioglimento.	
Art. 20 - CAPITALE SOCIALE	
20.1. Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore a euro trenta.	
L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.	
Le componenti SANTAMARIA Alessia, DIMOLA Rosa e DIMOLA Ma-	

	rianna dichiarano di sottoscrivere ciascuna una quota di Eu-	
	ro 50 (cinquanta), dando atto di aver già provveduto in data	
	odierna a versare in contanti il relativo importo nelle cas-	
	se sociali.	
	Pertanto, il capitale iniziale sottoscritto e versato della	
	società cooperativa è di Euro 150 (centocinquanta).	
	20.2. La società può anche deliberare aumenti di capitale a	
	pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguen-	
	ti c.c..	
	20.3. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'atti-	
	vo suscettibili di valutazione economica, compresi la presta-	
	zione d'opera o di servizi a favore della società.	
	20.4. Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si	
	applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464	
	del codice civile.	
	Art. 21 - RISERVA LEGALE, STATUTARIE E VOLONTARIE	
	21.1. Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale,	
	deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento de-	
	gli utili netti annuali.	
	21.2. Una quota degli utili netti annuali pari al 3% (tre	
	per cento) deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per	
	la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi del-	
	l'art. 11 della legge 59/1992, o nelle diverse misure e moda-	
	lità previste dalla legge.	
	Art. 22 - DIVIETI	

	22.1. È fatto divieto alla cooperativa:	
	- di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse	
	massimo stabilito dalla legge in materia in rapporto al capi-	
	tale effettivamente versato;	
	- di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sotto-	
	scrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due pun-	
	ti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	- di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	
	Art. 23 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO	
	23.1. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di	
	ogni anno.	
	Il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre	
	2019.	
	23.2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo ammini-	
	strativo provvede alla redazione del bilancio secondo i cri-	
	teri stabiliti dalla legge.	
	23.3. In sede di approvazione del bilancio di esercizio,	
	l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dal	
	precedente art. 22 (ventidue), la destinazione degli utili	
	non assegnati ai sensi dei precedenti punti 21.1. e 21.2.	
	23.4. L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo,	
	potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura	
	non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti eco-	
	nomici complessivi spettanti ai soci lavoratori.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai com-	

	pensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai compensi erogati ai soci; la percentuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno individuale. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:	
	- integrazioni dei compensi;	
	- aumento gratuito del capitale sociale;	
	- distribuzione gratuita di strumenti finanziari.	
	Art. 24 - DECISIONI DEI SOCI	
	24.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dalle presenti norme, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e distribuzione degli utili/dividendi;	
	b) la nomina degli amministratori;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 del codice civile dell'organo di controllo;	
	d) le modificazioni delle presenti norme;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nelle presenti norme o una rilevante modificazione dei diritti	

	dei soci.	
	24.2. Le decisioni dei soci di cui alle lettere a), b), c)	
	del punto 24.1. possono essere adottate mediante consultazio-	
	ne scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto,	
	nelle forme di cui al successivo art. 26.	
	24.3. Le decisioni dei soci di cui alle lettere d) ed e) del	
	punto 24.1., oppure quando lo richiedono uno o più ammini-	
	stratori o un numero di soci che rappresentano almeno un ter-	
	zo, devono essere adottate mediante deliberazione assemblea-	
	re, nelle forme di cui al successivo art. 27.	
	24.4. Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e	
	i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse di-	
	sposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di	
	voto.	
	Art. 25 - DIRITTO DI VOTO	
	25.1. Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da	
	almeno novanta giorni nel libro dei soci.	
	25.2. Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il	
	valore della quota o il numero delle azioni possedute.	
	25.3. I possessori di strumenti finanziari con diritto di vo-	
	to in assemblea hanno diritto ad un voto qualunque sia l'am-	
	montare del loro apporto.	
	In ogni caso, i voti complessivamente spettanti ai possesso-	
	ri di strumenti finanziari non possono superare il terzo dei	
	voti spettanti all'insieme dei soci.	

	Gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci	
	cooperatori non danno diritto di voto.	
	Art. 26 - DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA	
	O CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO	
	26.1. Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate	
	nel precedente punto 24.3., possono essere adottate mediante	
	consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espres-	
	so per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'or-	
	gano amministrativo.	
	26.2. Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso	
	per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto	
	dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento della decisione;	
	- il contenuto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventua-	
	li autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i so-	
	ci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmet-	
	tere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce	
	alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno e-	
	sprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'a-	
	stensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della	
	loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione	
	dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avveni-	

	re con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che con-	
	senta un riscontro della spedizione e del ricevimento, com-	
	presi il fax e la posta elettronica.	
	26.3. Perchè le decisioni di cui al presente articolo siano	
	prese validamente devono parteciparvi tanti soci che rappre-	
	sentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei	
	soci. Le decisioni sono prese con la maggioranza dei voti	
	spettanti ai soci partecipanti.	
	26.4. Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente	
	articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Li-	
	bro delle decisioni dei soci.	
	Art. 27 - DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE DELIBERA ASSEMBLEARE	
	27.1. Con riferimento alle materie indicate nel precedente	
	punto 24.1. alle lettere d) ed e), in tutti gli altri casi e-	
	spressamente previsti dalla legge o dalle presenti norme, op-	
	pure quando lo richiedono uno o più amministratori o un nume-	
	ro di soci che rappresentano almeno un terzo dei soci aventi	
	diritto, le decisioni dei soci debbono essere adottate me-	
	diate deliberazione assembleare nel rispetto del metodo col-	
	legiale.	
	27.2. L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo,	
	presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nel-	
	l'avviso di convocazione, purchè nell'ambito del territorio	
	nazionale.	
	La convocazione è effettuata dal presidente del consiglio	

	d'amministrazione ovvero da uno degli amministratori, median-	
	te avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunan-	
	za, nonché l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci, al	
	recapito risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni	
	prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccoman-	
	data, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la prova del-	
	l'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio	
	risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a	
	mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili,	
	l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indi-	
	rizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che sia-	
	no stati espressamente comunicati dal socio e che risultino	
	espressamente dal libro dei soci). Nell'avviso di convocazio-	
	ne debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'a-	
	dunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il gior-	
	no, il luogo e l'ora per una eventuale seconda convocazione,	
	da tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per la pri-	
	ma convocazione.	
	L'assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in	
	manca di tali formalità, qualora sia presente o rappresen-	
	tato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati	
	tutti gli amministratori e l'organo di controllo, ove nomina-	
	to, ai sensi dell'art. 2479 - bis, comma 4, del codice civi-	
	le.	

	A tal fine l'organo amministrativo, ovvero un socio a ciò de-	
	signato, dovrà comunicare per iscritto a tutti gli altri am-	
	ministratori e all'organo di controllo, l'intenzione di riu-	
	nirsi in assemblea totalitaria.	
	27.3. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio	
	di amministrazione. In caso di assenza o impedimento di que-	
	sti, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il	
	voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	Il presidente verifica la regolarità della costituzione, ac-	
	certa l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo	
	svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.	
	Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, de-	
	signato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la	
	funzione di redigere il verbale dell'assemblea.	
	27.4. Hanno diritto d'intervenire all'assemblea i soci che	
	alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro	
	soci. È anche consentito l'intervento in assemblea mediante	
	mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o vi-	
	deoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano	
	essere identificati dal presidente e da tutti gli intervenu-	
	ti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di	
	intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti	
	discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti re-	
	lativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga da-	
	to atto nel relativo verbale.	

	Verificatisi tali presupposti, l'assemblea si considera co-	
	munque tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.	
	Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, i-	
	noltre, può farsi rappresentare per delega scritta, delega	
	che dovrà essere conservata dalla società. La delega non può	
	essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	La regolarità della delega è accertata dal Presidente del-	
	l'assemblea.	
	La rappresentanza non può essere conferita né agli ammini-	
	stratori né all'organo di controllo, né alle società da esse	
	controllate o che controllano, o ai membri degli organi ammi-	
	nistrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.	
	27.5. L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente co-	
	stituita con la presenza di tanti soci che rappresentano al-	
	meno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci e de-	
	libera a maggioranza, salvo che nei casi previsti alle lette-	
	re d) ed e) del punto 24.1. nei quali è richiesto il voto fa-	
	vorevole dei soci che rappresentano due terzi dei voti spet-	
	tanti alla totalità dei soci.	
	In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costitui-	
	ta con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno	
	1/10 (un decimo) dei voti spettanti alla totalità dei soci e	
	delibera a maggioranza, salvo che nei casi previsti alle let-	
	tere d) ed e) del punto 24.1. nei quali è richiesto il voto	
	favorevole dei soci che rappresentano 1/3 (un terzo) dei vo-	

	ti spettanti alla totalità dei soci.	
	L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità	
	di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere pa-	
	lese o comunque deve essere espresso con modalità tali da	
	consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.	
	27.6. Le deliberazioni dell'assemblea devono constatare da	
	verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario nomina-	
	ti dall'assemblea.	
	Nel caso di assemblea dei soci chiamata a deliberare sulla	
	modifica delle presenti norme il verbale deve essere redatto	
	da un notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su ri-	
	chiesta, le dichiarazioni dei soci.	
	Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere	
	trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei so-	
	ci.	
	Art. 28 - AMMINISTRAZIONE	
	28.1. La società è amministrata da un consiglio di ammini-	
	strazione, composto da tre a sette membri, secondo quanto di-	
	sposto dall'art. 2383 del codice civile.	
	28.2. L'amministrazione della società può essere affidata an-	
	che a soggetti non soci; in ogni caso però la maggioranza de-	
	gli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori	
	ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche.	
	In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può	

	essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo de-	
	gli amministratori.	
	28.3. Non possono essere nominati alla carica di amministra-	
	tore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trova-	
	no nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civi-	
	le. Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto	
	di concorrenza di cui all'art. 2390 del codice civile.	
	28.4. Gli amministratori restano in carica per tre esercizi.	
	E' consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo.	
	È ammessa la rieleleggibilità.	
	28.5. Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei	
	consiglieri decade l'intero consiglio d'amministrazione.	
	L'organo di controllo, ove nominato, dovrà provvedere con ur-	
	genza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinno-	
	vo dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2386, comma	
	5, del codice civile.	
	Nel caso in cui non sia nominato l'organo di controllo, gli	
	amministratori rimasti in carica dovranno provvedere con ur-	
	genza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinno-	
	vo dell'organo amministrativo.	
	28.6. Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia-	
	no provveduto i soci, elegge fra i propri membri il presiden-	
	te ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisca	
	il presidente nei casi di assenza o d'impedimento, nonché un	
	segretario.	

	28.7. Il primo consiglio di amministrazione, che dura in ca-	
	rica per tre esercizi sociali, viene composto dalle sopra co-	
	stituite socie Signore SANTAMARIA Alessia, DIMOLA Rosa e DI-	
	MOLA Marianna, e rispettivamente la prima con la qualifica	
	di presidente, cui spettano i poteri di firma e la rappresen-	
	tanza della società, la seconda con la qualifica di vice pre-	
	sidente e la terza di consigliere. Le comparenti rispettiva-	
	mente accettano la carica conferita e dichiarano che nei lo-	
	ro confronti non esiste alcuna causa di incompatibilità, ine-	
	leggibilità o impedimenti di sorta alla nomina.	
	Art. 29 - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	29.1. Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo	
	quanto previsto nel successivo punto 29.2., possono essere a-	
	dottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del	
	consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso	
	dallo stesso consiglio.	
	La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere	
	effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi	
	il telefax e la posta elettronica.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese in	
	qualsiasi caso con il voto favorevole della maggioranza de-	
	gli amministratori in carica.	
	29.2. Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475,	
	comma 5, c.c. (redazione del progetto di bilancio e dei pro-	
	getti di fusione o di scissione) e dall'art. 2544, comma 1,	

	c.c. (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclu-	
	sione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mu-	
	tualistici) ovvero quando lo richieda la maggioranza degli	
	amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi pre-	
	visti dalla legge o dalle presenti norme, le decisioni del	
	consiglio di amministrazione debbono essere adottate median-	
	te deliberazione collegiale.	
	In ogni caso di deliberazione collegiale il consiglio di am-	
	ministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le	
	proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomanda-	
	ta, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per	
	esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima	
	dell'adunanza.	
	In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o	
	con fax, o e-mail da spedirsi almeno un giorno prima della	
	riunione.	
	Il consiglio è validamente riunito e comunque in grado di	
	formare le proprie deliberazioni, in assenza di convocazio-	
	ne, quando siano presenti o partecipino alla formazione del-	
	le deliberazioni stesse tutti i consiglieri e l'organo di	
	controllo, ove nominato.	
	Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in for-	
	ma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza	
	dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti	
	dei presenti. In caso di parità la proposta s'intende respin-	

	ta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.	
	Le riunioni del Consiglio d'amministrazione possono avvenire	
	anche in luoghi audio e video collegati alle medesime condi-	
	zioni previste nel presente atto per lo svolgimento in luo-	
	ghi audio e video collegati delle riunioni dei soci.	
	29.3. Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi	
	del presente articolo, devono essere trascritte nel Libro de-	
	gli amministratori.	
	Art. 30 - COMPETENZE DEGLI AMMINISTRATORI	
	30.1. Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di	
	ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri	
	che la legge o le presenti norme riservano espressamente ai	
	soci.	
	L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori	
	"ad negotia" e mandatari in genere per determinati atti o ca-	
	tegorie di atti, nonchè conferire delega o procura a terzi	
	e/o soci ad operare sui conti correnti bancari della Coopera-	
	tiva.	
	Art. 31 - RAPPRESENTANZA	
	Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappre-	
	sentanza legale con potere di firma della società.	
	La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, a-	
	gli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro	
	conferiti nell'atto di nomina. La rappresentanza della so-	
	cietà in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente	

	del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componen-	
	ti il collegio di liquidazione con le modalità ed i termini	
	stabiliti in sede di nomina.	
	Art. 32 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI	
	I soci possono stabilire un compenso annuale per l'organo am-	
	ministrativo. Qualora il compenso non venga determinato dai	
	soci l'attività dell'organo amministrativo deve intendersi	
	prestata in favore della società a titolo gratuito.	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per ragioni dell'ufficio.	
	Art. 33 - CONTROLLO LEGALE DEI CONTI	
	Il controllo legale dei conti, quello sull'amministrazione e	
	sul rispetto dello statuto è regolato dall'articolo 2477 del	
	C.C..	
	Art. 34 - DEVOLUZIONE PATRIMONIALE	
	In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di	
	devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto	
	il capitale sociale versato ed i dividendi eventualmente ma-	
	turati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo svilup-	
	po della cooperazione.	
	Art. 35 - FINANZIAMENTI DEI SOCI	
	Qualora le esigenze finanziarie della società lo richiedano,	
	la stessa ha facoltà di raccogliere presso i propri soci,	
	nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi	
	necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, sotto	

	forma di finanziamenti comunque infruttiferi, in deroga alla	
	presunzione di cui all'art. 1282 del codice civile, salvo di-	
	versa decisione adottata dai soci all'atto della richiesta	
	del finanziamento.	
	Art. 36 - DISPOSIZIONI GENERALI	
	In caso di scioglimento della società, l'Assemblea, con la	
	maggioranza stabilita dall'art. 26, nomina uno o più liquida-	
	tori scelti preferibilmente fra i soci, stabilendone i pote-	
	ri. Per quanto non previsto nelle presenti norme valgono le	
	leggi vigenti in ordine ai principi della mutualità, dal co-	
	dice civile e dalle altre leggi vigenti in materia.	
	Art. 37 - DISPOSIZIONI FINALI	
	Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 c.c. per	
	la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e	
	previste nelle presenti norme agli artt. 22 e 34, sono inde-	
	rogabili e devono essere di fatto osservate.	
	Art. 38 SPESE	
	Le spese del presente atto sono a carico della società, e,	
	per l'effetto, si invocano tutte le agevolazioni fiscali vi-	
	genti per le società cooperative.	
	L'importo globale di tali spese è approssimativamente deter-	
	minato circa in Euro 1.400 (millequattrocento).	
	Art. 39 - CONFORMITÀ ALLA L. 59/1992	
	La società non ha finalità speculative ed è retta dai princi-	
	pi della mutualità ai sensi del codice civile, della Legge	

	59/1992, del D.Lgs. C.P.S. n. 1577/1947 e delle altre leggi	
	vigenti in materia, pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuzione dei dividendi in misura	
	superiore all'interesse massimo stabilito dalla legge in ma-	
	teria in rapporto al capitale effettivamente versato;	
	b) è fatto divieto di distribuzione delle riserve tra i soci	
	durante la vita sociale e durante la fase di liquidazione e	
	scioglimento;	
	c) va devoluto, allo scioglimento della società, l'intero pa-	
	trimonio sociale - dedotto il capitale versato e i dividendi	
	eventualmente maturati - ai fondi mutualistici per la promo-	
	zione e lo sviluppo della cooperazione a norma di legge.	
	Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho let-	
	to, alle comparenti che lo approvano. Sottoscritto alle ore	
	diciotto e trenta	
	Consta di nove fogli scritto con mezzi elettronici da perso-	
	na di mia fiducia e completato da me Notaio, di cui occupa	
	pagine trentatre e sin qui della presente.	
	Firmato: Alessia Santamaria; Rosa Dimola; Marianna Dimola;	
	Andrea Tavassi Notaio segue l'impronta del sigillo	

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE
LE FORMATO SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART.22, COMMI
1, 2 E 3, DEL D.LGS.82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO REGI-
STRO IMPRESE.
ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELLA LEGGE 266/91 ART.
8, COMMA 1